

RASSEGNA PREVIDENZIALE E SINDACALE

- 1) Partecipazione dei lavoratori nell'impresa**
- 2) Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2009 - Autoliquidazione 2009/2010**
- 3) Pagamenti diretti CIGO**
- 4) Autotrasporto merci c/terzi corrieri e spedizionieri trasporto persone - Modulo di attestazione delle assenze dei conducenti ai fini del Reg. CE 561/2006 – Decisione della Commissione Europea del 14/12/2009.**
- 5) INPS – Cassa integrazione per mancanza di lavoro – Modalità di calcolo nel settore dell'edilizia e affini - - Circolare N. 116/09**
- 6) Comunicazione unica per la nascita dell'impresa – Ulteriori istruzioni dell'INPS**
- 7) Trattamenti di integrazione salariale ordinaria – Situazioni aziendali che possono consentire il pagamento diretto da parte dell'INPS**
- 8) Adempimenti del mese di gennaio 2010**
- 9) Infortunio in "itinerare" indenizzabile: presupposti**
- 11) Posizione contributiva accentratrice**
- 12. INAIL – Autoliquidazione 2009-2010 – Comunicazione del Tasso di premio applicabile dal 2010**
- 13. IRPEF – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta – Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate**
- 14. Collocamento Obbligatorio – Centralinisti non vedenti – Adeguamento delle sanzioni amministrative dal 4-9-2009 – Decreto del Ministro del Lavoro**
- 15. Nuovi Stati membri della UE – Libera circolazione dei cittadini della Romania e della Bulgaria – Ulteriore proroga del regime transitorio – Istruzioni ministeriali**
- 16. Tutela della Privacy – Adozione di misure tecniche-organizzative– Amministratore di sistema – Precisazioni del Garante.**
- 17) Festività del 1° e del 6 gennaio 2010**

1) Partecipazione dei lavoratori nell'impresa

Si trasmette l'Avviso Comune siglato il 9 dicembre scorso dalle parti sociali confederali in materia di partecipazione dei lavoratori nell'impresa e la relativa nota di Confindustria. Si segnala che, comunque, manca la firma della Cgil, sebbene la stessa abbia condiviso i contenuti dell'Avviso, riservandosi però una successiva adesione con nota con cui intende sottolineare alcune problematiche sul tema. L'Avviso Comune ha dato seguito ai diversi disegni di legge sul tema presentati nei mesi scorsi in Parlamento. Le parti si propongono, nella convinzione che la materia sia prerogativa delle parti sociali stesse, di avviare un monitoraggio e un accompagnamento delle pratiche di partecipazione già attuate, per i prossimi dodici mesi; di chiedere agli organi istituzionali di astenersi da qualsiasi iniziativa legislativa sull'argomento e propongono di avviare una ricognizione dell'attuale quadro normativo in modo da definire in maniera condivisa l'attuale Codice della partecipazione.

2) Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2009 - Autoliquidazione 2009/2010

Con la nota n. 10792 del 16 dicembre 2009, l'Inail ha fornito le istruzioni operative in ordine all'applicazione dello sconto dell'11,50%, riconosciuto in favore dei datori di lavoro delle imprese edili per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

In particolare, ricorda la nota, l'agevolazione spetta ai datori di lavoro che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza stessa.

Per dimostrare l'assenza di tali condanne, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede Inail competente territorialmente, entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione, 16 febbraio 2010, l'apposita autocertificazione, allegata alla nota in commento, così come previsto dall'art. 36 bis della L. n. 248/06.

In merito, si ricorda che il D.M. 24 ottobre 2007, ai fini della fruizione dei benefici contributivi, tra cui lo sconto in parola, ha previsto che i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva da parte di Inail, Inps e Cassa Edile, devono applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali e inoltre devono autocertificare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A del richiamato decreto, oppure il decorso del periodo indicato nello stesso allegato relativo a ciascun illecito. Per maggiori dettagli circa i suddetti requisiti, la nota Inail fa esplicito rinvio alle circolari ministeriali n. 5/08, 34/08, 10/09 e 6675/09 nonché alle proprie note nn. 7/08 e 79/08.

Per ciò che concerne gli adempimenti datoriali, i datori di lavoro che per la prima volta richiedono l'applicazione del beneficio sono tenuti, altresì, a presentare entro il 16 febbraio 2010, per via telematica o in formato cartaceo, il modello di autocertificazione, reperibile sul portale del Ministero del Lavoro, alla Direzione Provinciale del Lavoro. Tale modulo, come precedentemente rilevato attesta l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dello sconto in parola e quindi abbia già presentato alla DPL il suddetto modulo, tale adempimento non dovrà essere ripetuto, a meno che non siano intervenute modifiche rispetto alle precedenti dichiarazioni.

Si ricorda, infine, che lo sconto dovrà essere applicato ai relativi premi e fruito solo in regolazione dell'anno 2009.

3) Pagamenti diretti CIGO

Con l'allegato messaggio n. 29223 del 15 dicembre scorso, l'Inps, nel richiamare la propria precedente nota n. 33735/05 con cui ha chiarito che la competenza ad autorizzare il pagamento diretto delle prestazioni di Cigo spetta alle Strutture periferiche dell'Istituto previdenziale, ha confermato che le situazioni in cui sia possibile sollevare le imprese dall'obbligo di anticipazione della prestazione sono riconducibili alla sottoposizione dell'azienda a procedure concorsuali, alla cessazione dell'attività e ai casi di comprovata crisi finanziaria dell'impresa stessa. In virtù di tale precisazione e dell'attuale periodo di crisi finanziaria, come risulta dal progressivo aumento del numero di richieste di pagamento diretto per il periodo autorizzato di cassa integrazione guadagni ordinaria, l'Istituto ha evidenziato che, in via del tutto eccezionale, si deve consentire l'autorizzazione al pagamento diretto per difficoltà aziendali dovute a carenza di liquidità.

Al fine di usufruire di tale agevolazione, le imprese, nella persona del legale rappresentante, dovranno produrre una relazione in cui si attestino, con elementi obiettivi, le difficoltà economiche lamentate. La nota conclude che alle Sedi territoriali sarà demandato il compito di verificare attentamente l'assenza di conguagli da parte dell'azienda ammessa al pagamento diretto.

4) Autotrasporto merci c/terzi corrieri e spedizionieri trasporto persone - Modulo di attestazione delle assenze dei conducenti ai fini del Reg. CE 561/2006 – Decisione della Commissione Europea del 14/12/2009.

La Commissione Europea ha predisposto il nuovo modulo che il conducente deve portare a bordo del veicolo in caso di assenza dalla guida nei giorni oggetto di possibile controllo delle risultanze del cronotachigrafo ai fini del rispetto del Reg. CE 561/2006. La Commissione Europea ha ritenuto necessario predisporre il nuovo modulo perché il primo si è rivelato insufficiente a ricomprendere tutti i possibili casi di assenza. Infatti, a differenza del precedente modello, che prevedeva le sole assenze per malattia, ferie o guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del Reg. 561/2006, con il nuovo modulo (allegato) è finalmente possibile giustificare anche le assenze dalla guida **per congedo o recupero, per lavoro diverso dalla guida e per disponibilità**. Sotto la definizione di “congedo o recupero” si ritiene possano essere ricompresi anche i permessi a vario titolo previsti dalla normativa legale e contrattuale. Il modulo non è in realtà ancora esaustivo; è tuttavia più semplice ricondurre le poche casistiche rimaste al caso previsto più simile: ad esempio, assimilare l’infortunio alla malattia. Per la Cassa Integrazione, potrebbero essere utili eventuali integrazioni del modulo a livello nazionale.

Ricordiamo che il modulo deve essere riempito a macchina in ogni sua parte e firmato prima del viaggio e che deve essere conservato a bordo del veicolo insieme alle registrazioni originali del cronotachigrafo per 28 giorni. Si ricorda, inoltre, che il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143,00 a € 570,00. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di un anno.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

[notificata con il numero C(2009) 9895]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/959/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13, considerando quanto segue: (1) Le registrazioni del tachigrafo sono la prima fonte di informazioni ottenute dai controlli stradali. La mancanza di registrazioni può essere giustificata solo se le registrazioni tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, non erano possibili per ragioni obiettive. In questi casi occorre stabilire un'attestazione che confermi queste ragioni. (2) Il modulo dell'attestazione di cui all'allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione (2) si è rilevato insufficiente per comprendere tutti i casi in cui è tecnicamente impossibile registrare le attività di un conducente su un apparecchio di controllo. (3) Per migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (3), occorre modificare il modulo inserendo elementi aggiuntivi rispetto a

quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE. (4) Il modulo di attestazione deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006. (5) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (4), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: *Articolo 1* L'allegato alla decisione 2007/230/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione. *Articolo 2* Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009. *Per la Commissione* Antonio TAJANI *Vicepresidente* IT L 330/80 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 16.12.2009 (1) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35. (2) GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14. (3) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1. (4) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

ALLEGATO

IT 16.12.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/81

5) INPS – Cassa integrazione per mancanza di lavoro – Modalità di calcolo nel settore dell'edilizia e affini - - Circolare N. 116/09

L'Inps, con circolare n. 116/09 del 20 novembre 2009, ha accolto la richiesta formulata dall'Ance di estendere al settore dell'edilizia le disposizioni di cui all'art. 6 della L. n. 164/75 relative alle modalità di computo delle settimane integrabili ai fini del riconoscimento della Cassa Integrazione salariale ordinaria, secondo quanto previsto dalla circolare dell'Istituto n. 58 del 20 aprile 2009, che si pubblica in calce alla presente nota. In particolare, l'Istituto ha confermato che per il calcolo dei limiti temporali di cui alla L. n. 427/75, si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di un'intera settimana, fermo restando che una settimana si può considerare usufruita solo se la sospensione del lavoro ha interessato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settimana corta. Tale disposizione, pur risultando più favorevole, limita la propria applicazione ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo. Facendo riserva di ulteriori chiarimenti in merito si pubblica in calce il testo della circolare in parola.

Inps - Direzione Generale

Roma, 20 novembre 2009

Circolare 116/09

Oggetto: modalità di calcolo della cassa integrazione salariale ordinaria al settore dell'edilizia e affini.

Sommario: Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni nel settore dell'edilizia e affini.

Con riferimento alla nuova modalità di calcolo dei limiti temporali di cui all'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, definita dalla circolare n. 58 del 20.04.2009, si precisa che le disposizioni si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile e affini.

Pertanto, anche il conteggio dei limiti temporali di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427 deve essere fatto in base alla predetta circolare n. 58 limitatamente ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini d parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata "crisi aziendale" che comporta una contrazione del ciclo produttivo aziendale.

Inps - Direzione Generale

Roma, 20 aprile 2009

Circolare 58/09

Oggetto: Trattamento di integrazione salariale ordinaria - computo dei limiti temporali di cui all'art. 6 legge 20.5.1975 n. 164.

Sommario: Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

L' art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, stabilisce che «l'integrazione salariale (...) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi».

Tali limiti - trimestrale e mensile - computati alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod. civ.) comportano un utilizzo temporale rigido del beneficio.

Tale interpretazione risulta insensibile rispetto all' attuale tipologia di organizzazione lavorativa - caratterizzata da una estesa flessibilità - ed all'assetto orario che le imprese - soprattutto in questo periodo - intendono adottare nello svolgimento dell'attività produttiva.

Nell'attuale fase di temporaneo rallentamento dell'attività produttiva risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell' attuale periodo di crisi modulando l' utilizzo della forza lavoro in relazione all' andamento dei mercati nazionale ed internazionale.

A tal fine si è definita una interpretazione evolutiva della norma per individuare, d' intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.

Pertanto i limiti massimi di cui alla norma sopra riportata possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

Tale nuova modalità di computo - fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme - dovrà essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all'integrazione salariale, anche alla luce della lettera circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del Lavoro. A far data dalla presente circolare le aziende ricadenti nella fattispecie di cui sopra (settimane usufruite parzialmente) comunicheranno all' Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l' Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.

DURC - IMPRESA EDILE CON OPERAI NON ISCRITTA IN CASSA EDILE - NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro ha inviato ad un'impresa edile e, per conoscenza, all'Inps, all'Inail e alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) una nota, in tema di obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Edile ai fini del rilascio del DURC.

La nota in parola è reperibile sul sito del Collegio in calce alla presente.

con questa nota il Dicastero fornisce una risposta particolarmente significativa connessa al rilascio del Durc per impresa edile con operai, non iscritta alla Cassa Edile.

L'impresa aveva diffidato l'Inail a "perfezionare" le procedure per il rilascio del Durc nel caso, appunto, di imprese edili con operai, non iscritte alle Casse Edili.

L'impresa insisteva sul presupposto della non obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili per le imprese "inquadrate e inquadrabili" nel settore dell'edilizia, ritenendo che tale obbligo fosse riferito solo alla parte obbligatoria del ccnl e non a quella "economico - normativa" e che pertanto solo le imprese iscritte alle Organizzazioni datoriali firmatarie del c.c.n.l. fossero tenute all'iscrizione alle Casse Edili.

Il Dicastero, nella nota in parola, ha ricordato tutti i precedenti sulla materia e in particolare che l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili risulta chiaramente dalla lettura dell'art. 90 del D.lgs n. 81/2008 ("il committente o il responsabile dei lavori chiede gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili") e del sesto comma dell'art. 118 del D.lgs n. 163/2006 ("l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile").

In sostanza il Ministero, rispondendo negativamente alla richiesta dell'impresa, ha sottolineato l'impossibilità di estromettere la stessa dagli obblighi in questione, e quindi l'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Edile per l'ottenimento del Durc per tutte le imprese edili con operai.

6) Comunicazione unica per la nascita dell'impresa – Ulteriori istruzioni dell'INPS

In una precedente comunicazione, è stato riportato, unitamente ad una sintesi dei principali contenuti, il messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 21952 del 1° ottobre 2009, avente ad oggetto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, disciplinata dall'art. 9 del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

Il citato messaggio ha tra l'altro segnalato che

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 sono state individuate le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica all'ufficio del Registro delle imprese e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate;
- l'art. 23, comma 13, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, ha riformulato il comma 8 del menzionato art. 9, stabilendo che la disciplina relativa alla comunicazione unica trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009;
- dalla predetta data sono quindi pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese che si avvalgono del sistema DM, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e/o dei soci di imprese del settore "Terziario", che prestano attività lavorativa in forma abituale e prevalente;

- ai sensi del comma 9 dello stesso art. 9, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina (1° ottobre 2009-31 marzo 2010), le imprese, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, potranno comunque continuare ad effettuare le comunicazioni secondo la previgente normativa.

L'Istituto ha inoltre precisato che i servizi di variazione dei dati anagrafici e di cessazione, previsti dalla comunicazione unica, sarebbero stati avviati in una fase successiva. A scioglimento di tale riserva, la Direzione Generale dell'INPS, con messaggio n. 28736 del 10 dicembre 2009, in appresso riprodotto, ha reso noto di aver rilasciato in produzione e reso operativi i servizi di trasmissione delle richieste di variazione dei dati d'impresa. In proposito, l'Istituto evidenzia che le richieste di cui trattasi afferiscono alle seguenti tipologie di informazione:

- variazione dell'indirizzo della sede legale dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo della sede operativa dell'impresa, intesa come la sede dove viene svolta in concreto l'attività lavorativa con dipendenti;
- richiesta di sospensione della posizione aziendale per assenza temporanea di personale dipendente;
- richiesta di ripresa dei versamenti contributivi per effetto di nuove assunzioni;
- richiesta di cessazione dell'attività con dipendenti;
- modifica della ragione sociale;
- modifica della denominazione dell'impresa individuale;
- modifica dell'attività esercitata.

Relativamente al flusso procedurale, l'INPS fornisce le indicazioni di seguito sintetizzate.

- Ai fini dell'inoltro di una delle tipologie di richiesta di variazione suindicate, l'impresa (direttamente o tramite gli intermediari autorizzati) dovrà trasmettere, esclusivamente con modalità telematica, una pratica di comunicazione unica al Registro delle Imprese.
- Al riguardo, l'INPS rammenta che, sul sito web www.registroimprese.it, sono reperibili il software gratuito "ComUnica Imprese" necessario per la trasmissione delle pratiche di iscrizione e di variazione e la "Guida per la compilazione della Comunicazione Unica d'Impresa".
- Come per la nascita dell'impresa, anche per la trasmissione delle richieste di variazioni aziendali il Registro delle Imprese spedisce automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, la ricevuta di protocollo, la ricevuta della comunicazione unica e provvede allo smistamento della pratica informatica verso tutti gli Enti coinvolti.
- La suddetta attività sarà espletata dalle Camere di Commercio solo al termine della verifica e del relativo consolidamento nei rispettivi archivi delle informazioni ricevute. Compilate tutte le operazioni di validazione dei dati ricevuti, la pratica telematica viene trasmessa all'INPS.
- Per la presa in carico di tali pratiche è stata realizzata un'apposita infrastruttura informatica, in aggiunta a quella esistente per le nuove iscrizioni, le cui attività di back-office provvederanno, fra l'altro, ad emettere una ricevuta di riscontro dell'esito da trasmettere con posta elettronica all'indirizzo PEC indicato nella pratica.

Al punto 2, il messaggio in commento ricorda che l'art. 9, comma 4, del Decreto-Legge n. 7/2007, fissa nel termine massimo di sette giorni la data entro la quale le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica, i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Pertanto, decorsi inutilmente i sette giorni successivi a

quello dal quale le richieste di variazioni sono presenti nella nuova funzione “Variazioni da COMUNICA”, inserita sul web Intranet dell’Istituto, le richieste di modifica dell’indirizzo della sede legale e/o operativa, le sospensioni, le riattivazioni e le cessazioni verranno automaticamente accolte e validate negli archivi centrali dell’INPS.

Per le richieste di modifica della ragione sociale/denominazione e dell’attività economica esercitata, considerato che dalle stesse possono discendere riflessi anche in materia di obbligazione contributiva, non verrà invece attuato nessun automatismo di accoglimento e validazione.

Tuttavia, per la gestione delle predette istanze, le Sedi INPS dovranno sempre attenersi al citato termine di sette giorni.

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9, comma 9, del Decreto-Legge n. 7/2007, circa la possibilità, nel periodo 1° ottobre 2009-31 marzo 2010, di continuare ad effettuare le comunicazioni di iscrizione/variazione secondo le modalità in essere, l’INPS informa di aver implementato le procedure di trasmissione già presenti nella Sezione “Servizi on-line per consulenti ed aziende” del sito web dell’Istituto, adeguandole ai servizi disponibili sul canale telematico “ComUnica”. Nello specifico, l’Istituto ha reso operativi i servizi concernenti la richiesta di variazione della ragione sociale e della denominazione e la richiesta di variazione dell’attività economica esercitata.

* * *

Con l’occasione si fa presente che il Decreto 19 novembre 2009, del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009) (nota n. 1), ha modificato il modello di comunicazione unica, inserendo, fra le amministrazioni destinatarie della stessa, il Ministero del Lavoro e l’Albo delle Imprese Artigiane ed introducendo il paragrafo “Compilazione delle informazioni sul domicilio elettronico PEC”.

Direzione Centrale

Entrate

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e

Tecnologici

Direzione Centrale

Organizzazione

Roma, 10-12-2009

Messaggio n. 28736

OGGETTO: Comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Rilascio in produzione delle richieste di variazione dei dati anagrafici e di cessazione delle imprese che operano con il sistema DM.

Implementazione delle procedure di "Iscrizione e Variazione Azienda" operanti su web INTERNET, con nuovi servizi telematici resi disponibili per aziende ed intermediari istituzionali. Adempimenti a cura delle sedi.

Premessa.

Con il messaggio n. 21952 del 01.10.2009 sono state illustrate le innovazioni introdotte in materia di iscrizione delle imprese mediante utilizzo del canale telematico della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”. (1)

Nello stesso messaggio è stato tra l’altro precisato che i servizi di variazione dei dati anagrafici e di cessazione, previsti all’articolo 5 del DPCM 6 maggio 2009 (2), venivano resi disponibili in una fase successiva.

A scioglimento della predetta riserva, con il presente messaggio

vengono rilasciati in produzione e resi operativi i servizi di trasmissione delle richieste di variazione dei dati d'impresa.

Al riguardo, si rammenta che le richieste in argomento afferiscono alle seguenti tipologie di informazioni:

- variazione dell'indirizzo della sede legale dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo della sede operativa dell'impresa, intesa come la sede dove viene svolto in concreto l'attività lavorativa con dipendenti;
- richiesta di sospensione della posizione aziendale per assenza temporanea di personale dipendente;
- richiesta di ripresa dei versamenti contributivi per effetto di nuove assunzioni (riattivazione);
- richiesta di cessazione dell'attività con dipendenti;
- modifica della ragione sociale;
- modifica della denominazione dell'impresa individuale;
- modifica dell'attività esercitata.

Di seguito vengono descritti il flusso procedurale e i correlati adempimenti operativi.

1) Flusso procedurale.

Per poter inoltrare una delle tipologie di richiesta di variazione indicate in premessa, l'impresa, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, dovrà trasmettere, esclusivamente con modalità telematica, una pratica di "ComUnica" al Registro delle Imprese.

Sul sito web "www.registroimprese.it" sono reperibili il software gratuito "ComUnica Imprese" necessario per la trasmissione delle pratiche di iscrizione e di variazione e la "Guida per la compilazione della Comunicazione Unica d'Impresa".

Come per la nascita dell'impresa, anche per la trasmissione delle richieste di variazioni aziendali il Registro delle Imprese spedisce automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, la ricevuta di protocollo, la ricevuta della Comunicazione Unica e provvede allo smistamento della pratica informatica verso tutti gli enti coinvolti.

La predetta attività sarà espletata dalle Camere di Commercio solo al termine della verifica e del relativo consolidamento nei rispettivi archivi delle informazioni ricevute. Al termine di tutte le operazioni di validazione dei dati ricevuti, la pratica telematica viene trasmessa all'INPS.

Per la presa in carico delle predette pratiche è stata realizzata un'apposita infrastruttura informatica, in aggiunta a quella esistente per le nuove iscrizioni (3), le cui attività di back-office provvederanno a:

- protocollare l'istanza, assegnando un numero di protocollo (in aggiunta al numero di pratica CUI) della sede che ha in carico la matricola aziendale per la quale è stata inoltrata una pratica di ComUnica e al quale occorrerà far riferimento per la consultazione degli allegati;
- generare una variazione dei dati aziendali nella procedura operante sul web intranet a disposizione degli operatori di processo di sede, la cui gestione viene illustrata al successivo punto 2;
- emettere una ricevuta di riscontro dell'esito da trasmettere con posta elettronica all'indirizzo PEC indicato nella pratica.

2. Attività degli operatori delle unità di processo di gestione del Conto Azienda.

Per la gestione delle pratiche telematiche provenienti da ComUnica, nella procedura di iscrizione e variazione azienda operante sul web INTRANET è stata realizzata una nuova funzione denominata "Variazioni da COMUNICA" ed è stata inserita nel menù "Variazione". La gestione delle istanze di variazione è descritta nell'apposito capitolo della "Guida Operativa procedure INTRANET di Iscrizione e Variazione Azienda (versione 3.1) disponibile nell'area "Utilità", sottomenù "Manuali, software e documentazione", alla voce "Aziende" della lista "Manualistica di procedure informatiche" (posta al lato sinistro della videata), cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Con riferimento alla definizione delle istanze, gli operatori del processo di gestione del Conto Azienda sono invitati ad espletare, in modo tempestivo e sempre nel rispetto nella tempistica indicata nella circolare 50 del 28/03/2006 e nel successivo messaggio n. 10167 del 03/04/2008 (metodologia di lavoro "Tempo Reale"), tutte le attività connesse alla fase istruttoria e di definizione delle pratiche telematiche pervenute.

Al riguardo occorre precisare che, il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (4), fissa nel **termine massimo di sette giorni** la data entro la quale le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, **i dati definitivi** relativi alle posizioni registrate.

Pertanto, in relazione alle tempistiche sopra richiamate e agli obblighi che ne derivano, trascorsi inutilmente i sette giorni successivi a quello dal quale le richieste di variazioni sono presenti nell'apposita nuova funzione "Variazioni da COMUNICA", le richieste di modifica dell'indirizzo della sede legale e/o operativa, le sospensioni, le riattivazioni e le cessazioni **verranno automaticamente accolte e**

validate negli archivi centrali dell'Istituto .

Per le richieste di modifica della ragione sociale/denominazione e dell'attività economica esercitata, valutata l'eventualità che dalle stesse possano discendere riflessi anche in materia di obbligazione contributiva, non sarà attuato nessun automatismo di accoglimento e validazione.

Tuttavia, per la gestione delle predette istanze, le sedi dovranno sempre attenersi al rispetto del predetto termine di sette giorni; a tal fine è attivo un apposito monitoraggio a livello centrale che curerà il rispetto dei termini in trattazione.

Infine, per la consultazione delle richieste validate d'ufficio, al pari delle altre richieste già validate (provenienti da uno qualsiasi dei canali telematici), potrà essere utilizzata la funzione "Variazioni definite" (utility già esistente nell'applicazione di iscrizione e variazione azienda - menù "Visualizzazione").

Nei criteri di ricerca potranno essere specificati, oltre all'arco temporale di riferimento delle pratiche, sia l'esito (Accolta o Respinta) sia il canale web di provenienza (Internet o COMUNICA).

3) Servizi di variazione dei dati aziendali disponibili sul sito web dell'Istituto. Operatività e ulteriori implementazioni.

Come è noto, sul sito web dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione "Servizi online per aziende e consulenti" sono disponibili le procedure per la trasmissione delle variazioni dei dati aziendali (5).

Al riguardo, il comma 9 dell'art 9 del Decreto legge 31.1.2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (6) prevede che i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina (1 ottobre 2009 - 31 marzo 2010) gli adempimenti oggetto del presente messaggio, al pari delle iscrizioni, potranno continuare ad essere espletati utilizzando le modalità attualmente esistenti.

Per effetto di quanto precisato in premessa, al fine di uniformare il "plafond" di servizi disponibili sulle varie piattaforme telematiche di scambio dati, si è reso necessario adeguare i predetti servizi disponibili sul sito web dell'Istituto, ampliandone le funzionalità ed adeguandole ai servizi disponibili sul canale telematico di "ComUnica".

Pertanto sono stati realizzati e resi operativi i seguenti ulteriori servizi:

- richiesta di variazione della ragione sociale e della denominazione;
- richiesta di variazione dell'attività economica esercitata.

Per la gestione delle due ulteriori variazioni gli utenti esterni potranno far riferimento all'apposito capitolo della "Guida Operativa procedure INTERNET di Iscrizione e Variazione Azienda" (versione

3.1) che si allega al presente messaggio (allegato 1).

Gli operatori del processo aziende con dipendenti gestiranno tali ultime richieste di variazione con le modalità indicate nel precedente punto 2).

4) Contatti

Gli utenti esterni potranno reperire ogni altra informazione utile sul sito internet del Registro delle Imprese (www.registroimprese.it). Gli stessi potranno altresì rivolgersi alla sede dell'Istituto con la quale intrattengono i consueti rapporti.

Le eventuali segnalazioni in ordine alle pratiche oggetto di Comunicazione Unica trasmesse all'INPS potranno essere indirizzate alle caselle di posta elettronica già istituite presso ciascuna delle Direzioni territoriali dell'Istituto.

L'indirizzo è: aziende.nomesede@inps.it (nome sede = nome in chiaro e senza spazi della Direzione INPS di riferimento).

Gli operatori del processo di gestione del Conto Azienda potranno inviare le eventuali segnalazioni al consueto indirizzo di posta elettronica:

iscrizionevariazione.azienda@inps.it.

Inoltre, per ogni altra esigenza di informazione o chiarimento, si riportano di seguito i nominativi dei funzionari responsabili a livello centrale del coordinamento delle predette procedure (contattare preferibilmente via email):

- per problematiche di natura normativo/amministrative:

PASCARELLA LEONARDO – Direzione Centrale Entrate – email:

leonardo.pascarella@inps.it - tel. 06/59054626 – cell.

335/8773311;

- per problematiche di natura tecnico/informatiche:

GREGORI LUCIANO – Direzione Centrale Sistemi Informativi e

Tecnologici – email: luciano.gregori@inps.it - tel. 06/59053157;

MIGNACCA ROSARIO – Direzione Centrale Sistemi Informativi e

Tecnologici – email: rosario.mignacca@inps.it - tel. 06/59055609.

Il Direttore Centrale Entrate

Antonello Crudo

Il Direttore Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Giulio Blandamura

Il Direttore Centrale Organizzazione

Gregorio Tito

Note

1) La Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa è disciplinata all'articolo 9 del D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n.40.

2) Si veda l'allegato 1 del messaggio n. 21952 del 01/10/2009.

3) Le istruzioni operative sono state fornite con i messaggi n. 4226 del 19/02/2008 e n. 14658 del 26/06/2008.

4) Testo del comma 4: *“Le Amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate”*.

5) Si rimanda, per gli opportuni approfondimenti, a quanto precisato nella circolare n. 2 del 2.1.2007 (punto 6) e ai successivi messaggi n. 19227 del 25.07.2007 e n. 30530 del 19.12.2007.

6) Da ultimo, si richiamano le disposizioni contenute all’articolo 23, comma 13, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetto “Decreto Anticrisi”).

N.d.r. – Allegato omissso

7) Trattamenti di integrazione salariale ordinaria – Situazioni aziendali che possono consentire il pagamento diretto da parte dell’INPS

Con il messaggio n. 33735 del 7 ottobre 2005 la Direzione Generale dell’INPS ha diramato istruzioni in merito alle fattispecie in cui può essere consentita l’erogazione diretta, da parte dell’Istituto, dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria regolarmente autorizzati e non percepiti dai lavoratori dipendenti. Il citato messaggio ha evidenziato che detta modalità di pagamento non è espressamente prevista dalla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (nota n. 2).

Tuttavia, al punto 8. della circolare n. 1408 G.S. del 10 agosto 1966, la Direzione Generale dell’Istituto ha ammesso la possibilità di pagamento diretto, sulla base di specifica autorizzazione della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, delle integrazioni salariali a favore di dipendenti di aziende fallite, previa insinuazione nel passivo fallimentare degli eventuali crediti per i contributi dovuti dalla azienda.

Successivamente, l’INPS ha riconosciuto che possono costituire valide motivazioni per le richieste di autorizzazione al pagamento diretto delle integrazioni salariali, le situazioni di sottoposizione delle aziende a procedure concorsuali, sopravvenuta cessazione delle aziende e comprovata crisi finanziaria delle stesse. Il messaggio di cui trattasi ha inoltre comunicato che la valutazione delle richieste di pagamento diretto e l’eventuale rilascio delle relative autorizzazioni, già di competenza della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, venivano demandati ai Direttori delle Sedi periferiche dell’Istituto. Si informa ora che la Direzione Generale dell’INPS è tornata sull’argomento con messaggio n. 29223 del 15 dicembre 2009, riprodotto in allegato.

Quest’ultimo messaggio segnala che, stante l’attuale periodo di crisi, a fronte di un aumento delle richieste di erogazione diretta avanzate dalle imprese autorizzate ad un periodo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria da parte delle locali Commissioni Provinciali, l’Istituto ritiene, in via eccezionale, di consentire l’autorizzazione al pagamento diretto per difficoltà aziendali dovute a carenze di liquidità.

Le aziende che intendessero avvalersi di tale ulteriore agevolazione dovranno presentare una relazione del legale rappresentante che comprovi, con elementi obiettivi, la difficoltà lamentata.

La Direzione Generale dell’INPS invita le Sedi periferiche dell’Istituto, competenti per territorio, ad effettuare scrupolosi controlli sull’assenza di conguagli da parte dell’impresa autorizzata al pagamento diretto, memorizzando “ad hoc” tutte le aziende ammesse al beneficio in discorso.

8) Adempimenti del mese di gennaio 2010

Si provvede a riepilogare gli adempimenti contributivi previsti per il mese di gennaio 2010

Domenica 10 - Versamenti ai Fondi Mario Negri (E.N.P.A.D.A.C.) e Mario Besusso (F.A.S.D.A.C.) ed alla Pensione supplementare Antonio Pastore (Dirigenti di Aziende del terziario)

Entro tale termine le aziende del settore terziario versano al Fondo Mario Negri, al Fondo Mario Besusso ed alla Pensione supplementare Antonio Pastore le contribuzioni a proprio carico e quelle trattenute ai propri dirigenti relativamente al quarto trimestre dell'anno 2009. Entro il 16 febbraio 2010 verseranno poi all'INPS il contributo di solidarietà del 10% sulle somme pagate entro il 10 ottobre ai Fondi di cui sopra, limitatamente alla parte a carico delle aziende stesse. Si ricorda altresì che, entro la predetta data del 10 gennaio, deve essere versato al Fondo Mario Negri anche il TFR conferito al Fondo stesso relativo al terzo trimestre 2009, mentre entro il 20 gennaio l'azienda deve comunicare al medesimo Fondo l'ammontare del TFR conferito, maturato nel quarto trimestre 2009.

Sempre entro il 10 gennaio deve, inoltre, essere versato al Fondo Mario Negri un contributo a favore dei programmi di formazione dei dirigenti del terziario, fissato in € 129,12 annui, a carico dell'azienda, ed in € 129,12, a carico del dirigente.

Domenica 10 – INPS – Lavoro domestico – Versamento dei contributi

Entro tale termine devono essere versati all'INPS, a mezzo dell'apposito bollettino di conto corrente postale, i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari per il quarto trimestre 2009. Gli importi dei contributi relativi all'anno 2009 sono stati comunicati dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 20 del 17 marzo 2009. Si rammenta altresì che, con messaggio n. 5562 del 1° maggio 2007, la predetta Direzione Generale ha reso noto che sul sito Internet dell'Istituto è disponibile il servizio on-line di pagamento dei contributi in questione.

Sabato 16 – Versamenti unitari fiscali e contributivi

I soggetti titolari e non titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento delle imposte, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali mediante il modello di pagamento unificato F24. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 49, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, i titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti fiscali e contributivi, ordinariamente operati con il modello F24, utilizzando modalità telematiche. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia contributiva, le aziende devono procedere ai versamenti di seguito indicati:

1. **Contributi dovuti all'INPS sulle retribuzioni** corrisposte nel mese di dicembre 2009 dalle aziende tenute ad utilizzare le denunce di Mod. DM 10/2. Si ricorda che, con messaggio n. 142 del 26 novembre 2003, la Direzione Generale dell'INPS ha riconosciuto la possibilità che le aziende ed i dirigenti industriali, autorizzati anteriormente al 1° gennaio 2003 alla prosecuzione della contribuzione previdenziale in forma "atipica", continuino ad effettuare i relativi versamenti. Secondo quanto precisato nello stesso messaggio, entro il termine in oggetto le aziende interessate devono eseguire, tramite il Mod. F24, il versamento della contribuzione "atipica" relativa al quarto trimestre 2009, riportando i dati sul Mod. DM 10/2, unitamente a quelli degli altri dipendenti.
2. **Contributi dovuti all'INPS sui compensi** erogati nel mese di dicembre 2009 dai committenti ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

* * *

Al termine dell'anno solare possono rendersi necessarie, per i datori di lavoro, alcune operazioni di conguaglio relative ai contributi previdenziali ed assistenziali, di cui si elencano qui di seguito le principali causali:

- *elementi variabili della retribuzione* (Decreto Ministeriale 7 ottobre 1993);
- *massimale annuo della base contributiva e pensionabile* (art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificato dal Decreto-Legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla Legge 27 novembre 2001, n. 417);
- *contributo aggiuntivo I.V.S. dell'1%*, a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438);
- *fringe benefits* esenti se non superiori ad € 258,23 nel periodo di imposta (art. 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986);
- *prestiti ai dipendenti*;
- *operazioni societarie*;
- *quote di TFR conferite al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile" (Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS).*

Si fa riserva di comunicare le istruzioni che verranno diramate dalla Direzione Generale dell'INPS in merito alle operazioni di conguaglio.

3. **Contributi al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS**, pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore dipendente del settore privato nel mese di dicembre 2009 e non destinata alla previdenza complementare. Non sono tenute all'adempimento in parola le aziende che abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti (per quanto riguarda il calcolo del limite dimensionale, v., da ultimo, le precisazioni fornite dalla Direzione Generale dell'INPS nel messaggio n. 3506 del 10 febbraio 2009. Si ricorda che, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il contributo in questione deve essere versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga successivo) alla consegna, da parte del lavoratore, della dichiarazione in forma scritta recante la scelta di mantenere il TFR, in tutto o in parte, presso l'azienda (da redigersi – ove previsto – compilando il modello TFR2). Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007, l'importo del contributo in parola corrisponde alla quota di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria maturata dal lavoratore dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso di incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo (v., per l'incremento del TFR al 31 dicembre 2008, il citato messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 3506/2008). Per i lavoratori di cui trattasi le aziende obbligate possono comunque eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione dei medesimi, anche prima della ricezione di detta dichiarazione: in questa ipotesi e con riferimento alla contribuzione relativa al periodo di paga corrente, non deve essere versato l'importo a titolo di rivalutazione. Per quanto concerne le modalità operative per il versamento dei contributi in parola si rinvia alle istruzioni impartite dall'INPS nella circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e nei messaggi n. 10577/2007 (sopra menzionato) e n. 24300 del 5 ottobre 2007.
4. **Versamenti al Fondo complementare INPS ("FONDINPS")** delle quote di TFR maturate nel mese di dicembre 2009 dai lavoratori che, nel semestre utile per l'esercizio della scelta circa la destinazione del TFR maturando, non hanno manifestato alcuna volontà al riguardo e non possiedono una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi o diversi accordi aziendali (v., in proposito, le istruzioni diramate dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e messaggi n. 20370 del 7 agosto 2007 e n. 22789 del 19 settembre 2007.

* * *

Poiché il giorno 16 gennaio 2010 coincide con un sabato, a norma dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto

Legislativo 19 novembre 1998, n. 422, il termine utile per il versamento si intende differito a lunedì 18 gennaio 2010.

Lunedì 25 – INPS – Cassa Integrazione Guadagni – Domande di intervento ordinario

Termine ultimo concesso alle imprese industriali in genere, a quelle industriali ed artigiane dell'edilizia e affini, nonché alle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, per presentare alla competente Sede dell'INPS le domande di intervento ordinario della Cassa Integrazione Guadagni per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre 2009. Le aziende non edili devono preventivamente svolgere la procedura sindacale di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164. Le domande di intervento vanno presentate agli sportelli (o a mezzo raccomandata, di cui fa fede il timbro postale di spedizione) della Sede INPS competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell'unità produttiva interessata dalla richiesta. Si ricorda che le domande di integrazione salariale ordinaria possono, altresì, essere compilate e inviate on-line sulla base della procedura illustrata dal messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 6877 del 6 marzo 2006. Con messaggio n. 28916 del 2 novembre 2006, la Direzione Generale dell'INPS ha precisato che le domande di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria presentate in anticipo rispetto all'evento denunciato non possono essere sottoposte all'esame della Commissione Provinciale, ai fini della decisione, prima che sia iniziata l'effettiva sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sulla cui reale attuazione può essere esperita anche una apposita verifica ispettiva. Devono, in ogni caso, essere proposte alla Commissione Provinciale per la reiezione le domande presentate con più di quindici giorni di anticipo rispetto al verificarsi presumibile dell'evento, nonché quelle con causali per le quali non è ipotizzabile preventivamente il verificarsi dell'evento stesso.

Ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, della Legge n. 164/1975 e dell'art. 2, secondo e terzo comma, della Legge 6 agosto 1975, n. 427:

- qualora la domanda venga presentata in ritardo, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Lunedì 25 – Cassa Integrazione Guadagni – Presentazione delle istanze di prima concessione o di proroga dell'intervento straordinario

Termine ultimo per la presentazione delle istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre 2009. Lo stesso termine si applica anche alle domande di proroga della concessione del suddetto trattamento. Si vedano, in proposito, l'art. 2, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e l'art. 3, commi 2-3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218. Nella circolare n. 108 del 23 novembre 1994, il Ministero del Lavoro ha precisato che, con la sola esclusione delle istanze inoltrate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 223/1991 (vale a dire nelle ipotesi di procedure concorsuali), le domande di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate nei termini di legge sopra richiamati ma non prima della data di inizio della sospensione dei lavoratori.

* * *

Le domande di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria devono essere redatte in conformità al Modello CIGS/SOLID-1 e presentate o trasmesse, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., Divisione IV. Le domande di cui trattasi possono altresì essere presentate via web utilizzando il sistema

“CIGSonline” disponibile sul sito Internet del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). Tale procedura sarà obbligatoria a decorrere dal 1° febbraio 2010. Nelle ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e nei casi in cui venga richiesto il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria da parte dell’INPS, le suddette domande devono essere contestualmente presentate, oltre che all’ufficio del Ministero del Lavoro sopra evidenziato, anche al Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti in base all’ubicazione delle unità aziendali interessate dall’intervento. Per tutte le causali di intervento, una copia della seconda pagina del Modello CIGS/SOLID-1 deve essere recapitata alla Sede INPS territorialmente competente. Secondo quanto stabilito dal citato comma 2 dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, in caso di presentazione tardiva della domanda, l’eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda medesima.

* * *

Si ricorda che ai sensi dell’art. 7-ter, comma 2, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009, le richieste di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e di Cassa Integrazione Guadagni “in deroga”, con pagamento diretto, devono essere presentate entro venti giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro.

Mercoledì 20 – PREVINDAI (Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali – Fondo Pensione) – Versamenti relativi al quarto trimestre 2009

Entro tale termine i datori di lavoro devono versare al PREVINDAI, con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2009:

- la quota di TFR, in misura integrale ovvero nella misura contrattualmente prevista, a seconda delle scelte effettuate da ciascun dirigente ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare;
- la contribuzione base (quota a carico dell’azienda e quota a carico del dirigente). Tale contribuzione, peraltro, non è dovuta per i dirigenti che abbiano aderito al PREVINDAI in data successiva al 31 dicembre 2006 tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando;
- l’eventuale contribuzione aggiuntiva a totale carico del dirigente.

Secondo quanto evidenziato dal PREVINDAI nella circolare n. 31/IMPRESSE del 28 giugno 2007, a partire dal terzo trimestre 2007 deve essere versato al Fondo anche il TFR conferito tacitamente (e cioè il TFR dei dirigenti che, nei sei mesi utili per l’esercizio dell’opzione, non hanno espresso alcuna scelta sulla destinazione di tale voce). Con nota del 14 settembre 2007, il PREVINDAI ha poi segnalato di aver predisposto la modulistica utile per comunicare al Fondo il nominativo dei dirigenti nei cui confronti ricorre la condizione del conferimento tacito.

* * *

Si ricorda che il pagamento al Fondo deve essere effettuato tramite bonifico bancario, con accredito dei contributi sul conto corrente bancario intestato a: PREVINDAI – Fondo Pensione, IBAN IT 09 Y 01030 03200 000008900095 BIC PASCITMMROM, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma, Via del Corso 232, 00186 Roma. Per disporre il bonifico va utilizzato, preferenzialmente, il modulo 053 predisposto dal PREVINDAI. Entro il termine fissato per il versamento dei contributi relativi ad ogni singolo trimestre deve essere compilato tramite Internet il modulo 050 (dichiarazione contributiva). Nella nota del 14 settembre 2007, sopra richiamata, il PREVINDAI, in merito al versamento del TFR conferito tacitamente, ha posto in rilievo che la relativa dichiarazione deve essere effettuata in apposito campo del modulo di cui trattasi. Il Fondo ha altresì precisato che il TFR residuo conferito tacitamente deve essere indicato distintamente da quello versato in base alle misure contrattuali. Il modulo 050, una volta confermato e stampato, deve essere inoltrato al PREVINDAI via fax, debitamente datato, timbrato e sottoscritto.

* * *

Entro il 16 febbraio 2010 le aziende sono tenute ad effettuare il pagamento all'INPS del contributo di solidarietà del 10% sulla contribuzione versata al Fondo, limitatamente alla parte a carico delle aziende medesime.

Domenica 31 – INPS – Trasmissione per via telematica delle denunce contributive (Modelli DM 10/2) relative al mese di dicembre 2009

Ai sensi dell'art. 44, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, entro tale termine devono essere trasmesse all'INPS, obbligatoriamente per via telematica (Internet), le denunce contributive mensili di Mod. DM 10/2 riferentesi al mese di dicembre 2009.

* * *

Con circolare n. 146 del 23 agosto 2002, la Direzione Generale dell'INPS ha chiarito che il termine di presentazione delle denunce mensili di Mod. DM 10/2 a mezzo Internet, qualora cada di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Coincidendo il 31 gennaio 2010 con una domenica, il termine di trasmissione, per via telematica, delle denunce di Mod. DM 10/2 riferentesi al mese di dicembre 2009, deve intendersi differito a lunedì 1° febbraio 2010.

Domenica 31 – INPS – Trasmissione telematica (EMens) dei dati retributivi riferiti al mese di dicembre 2009

L'art. 44, comma 9, del Decreto-Legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326/2003, ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, i sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione CUD trasmettano mensilmente all'INPS in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni. Con circolare n. 152 del 22 novembre 2004, la Direzione Generale dell'INPS ha, tra l'altro, precisato che l'invio dei dati mensilizzati deve essere effettuato dai datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del Mod. 770 semplificato, dai committenti che avevano l'obbligo di compilare il Mod. GLA annualmente e dagli associanti in partecipazione. Per i datori di lavoro, l'invio dei dati deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del Mod. DM 10/2 telematico. Per i committenti/associanti l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.

* * *

Coincidendo l'ultimo giorno del mese di gennaio con una domenica, il termine entro il quale deve essere trasmessa la denuncia EMens relativa al mese di dicembre 2009 si intende differito a lunedì 1° febbraio (v. la circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

Domenica 31 - Collocamento obbligatorio - Presentazione in via telematica della denuncia annuale

L'art. 40, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha sostituito l'art. 9 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente il prospetto informativo dei lavoratori disabili. La nuova norma dispone che:

- i datori di lavoro soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio devono inviare agli uffici competenti il prospetto informativo in via telematica;
- se, rispetto all'ultimo prospetto informativo inviato, non avvengono variazioni nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto a inviare il prospetto;

- al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del servizio informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati, sono definiti con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e previa intesa con la Conferenza unificata.

Nell'attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che fisserà gli standard e la periodicità di trasferimento delle informazioni, il Ministero del Lavoro ha diramato indirizzi operativi con lettera circolare del 16 dicembre 2008 e con nota n. 292 del 21 gennaio 2009.

Domenica 31 – INAIL – Presentazione delle eventuali istanze di riduzione del tasso di premio “per prevenzione” dopo il primo biennio di attività

Entro la scadenza in oggetto devono essere presentate all'INAIL, da parte delle aziende interessate, le eventuali istanze di riduzione del tasso di premio “per prevenzione” relative al 2010. L'oscillazione di cui trattasi, prevista dall'art. 24 delle vigenti Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi INAIL, approvate con Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000:

- può essere richiesta trascorsi i primi due anni dall'inizio dell'attività assicurata;
- è applicabile in misura fissa pari al 5% o al 10% del tasso medio di tariffa, secondo la dimensione aziendale espressa in “lavoratori-anno”, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (e successive modifiche e integrazioni) e delle specifiche normative di settore;
- è cumulabile con l'oscillazione “per andamento infortunistico” eventualmente spettante ai sensi dell'art. 22 delle stesse Modalità tariffarie;
- è concedibile previa presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- viene materialmente fruita in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno;
- presuppone la regolarità dell'azienda con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e con gli adempimenti contributivi e assicurativi.

Domenica 31 - INPS - Dichiarazione delle aziende ai fini della determinazione delle aliquote contributive per il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni

L'art. 12 della Legge n. 164/1975 prevede, per le imprese industriali che occupano fino a cinquanta dipendenti, l'applicazione delle aliquote dei contributi dovuti alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria in misura ridotta (attualmente: 1,90%, anziché 2,20%, sulle retribuzioni quale contributo per la gestione ordinaria della Cassa; 4%, anziché 8%, quale contributo addizionale sulle integrazioni salariali ordinarie corrisposte). Ai sensi dell'art. 13 dello stesso provvedimento, l'anzidetto limite occupazionale viene determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, tenendo conto del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente, quale risulta da un'apposita dichiarazione aziendale, da trasmettere alla competente Sede dell'INPS.

Secondo quanto precisato dalla Direzione Generale dell'Istituto al paragrafo XII della circolare n. 380 C. e V. – n. 285 D.S.E.A.D. – n. 541 G.S. – n. 10298 O. – n. 60018 Prs. del 4 giugno 1975, la dichiarazione deve essere presentata “entro il mese di gennaio di ciascun anno, dalle imprese che, nel corso dell'anno precedente, hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti inferiore o pari a cinquanta”. Con circolare n. 89 del 20 maggio 2003, l'INPS ha reso noto di aver modificato i criteri di comunicazione del numero medio dei dipendenti. In base alle nuove istruzioni le imprese interessate sono tenute, osservando le modalità in uso, ad inviare la dichiarazione di cui trattasi nelle seguenti ipotesi:

- in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti (ricorrendo tale circostanza si deve fare riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività);
- al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano sulla misura delle aliquote contributive per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

In mancanza della dichiarazione, le Sedi INPS, ai fini della determinazione delle aliquote contributive in argomento, considereranno invariata la media occupazionale dell'azienda.

9) Infortunio in "itinerare" indenizzabile: presupposti

Un lavoratore muore in occasione di un incidente stradale avvenuto mentre rincasava per il pasto, costretto da una situazione patologica e dall'assenza di una mensa sul luogo di lavoro. Coniuge e figli sostenevano trattarsi di infortunio in itinere, con obbligo dell'INAIL di corrispondere una rendita vitalizia e di risarcire il danno biologico da morte. Tribunale e Corte d'appello di Napoli accoglievano la domanda e la causa veniva quindi portata in Cassazione, che la decideva con sentenza 27 maggio 2009, n. 12326, riconoscendo che l'infortunio doveva considerarsi "in itinere" e, quindi, risarcibile e negando invece l'indenizzabilità del danno biologico, trattandosi di infortunio mortale. La sentenza della Corte di Cassazione può essere interessante, oltre che per gli eredi dei lavoratori deceduti per infortunio durante lo spostamento dal luogo di lavoro all'abitazione, anche per le imprese, in quanto chiarisce quali siano i presupposti perché l'infortunio "in itinere" sia indenizzabile dall'INAIL e quindi, per quanto di loro spettanza, anche dai datori di lavoro allorché lo prevedano i contratti collettivi.

Dice dunque la Corte di Cassazione che un infortunio del lavoratore ricade sotto le norme protettive antinfortunistiche come infortunio del lavoro allorché si sia verificato in occasione di lavoro, e cioè quando sussista "uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa". Quando poi l'infortunio sia avvenuto nel tragitto fra luogo di lavoro e abitazione (c.d. infortunio "in itinere") utilizzando un mezzo di trasporto privato, per stabilire se l'uso del mezzo privato sia legittimo ai fini dell'indenizzabilità dell'infortunio devono applicarsi come criteri "gli standard" comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quale un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni".

Con maggiore precisione la sentenza elenca quindi i tre presupposti perché sia indenizzabile l'infortunio in cui sia incorso il lavoratore nel percorrere, con un mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro. Primo presupposto è che il percorso seguito dal lavoratore infortunato sia quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione.

Secondo presupposto è che, in caso di infortunio, l'itinerario non sia stato seguito per ragioni personali o in orari non collegabili all'attività lavorativa. Deve cioè esservi "un nesso almeno occasionale" tra itinerario seguito ed attività lavorativa.

Terzo presupposto è che l'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore per i trasferimenti fra abitazione e luogo di lavoro fosse necessario. La sentenza spiega anche come accertare la necessità dell'uso predetto: il giudice di merito, cui compete verificare l'esistenza di questo (ma anche degli altri presupposti per l'indenizzabilità dell'infortunio "in itinere"), deve accertare la necessità dell'uso del veicolo privato "...in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'infortunato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa".

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione la presenza di questi presupposti nel caso a giudizio era stata correttamente accertata dal giudice di appello. Il lavoratore infortunato aveva necessità di rientrare presso la propria abitazione per il pranzo, seguendo egli un particolare regime dietetico che solo al proprio domicilio poteva essere scrupolosamente seguito; l'orario in cui si era verificato l'incidente era compatibile con quello di normale consumazione dei pasti; la scelta del mezzo di trasporto (passaggio occasionale su un motociclo altrui) era da considerarsi necessitata, avendo presente che nel periodo estivo il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari, cosicché il mezzo di trasporto privato diventava una vera e propria necessità.

Con l'occasione la Corte ribadisce quanto ripetutamente affermato in altre numerose sentenze e, cioè, che la Cassazione non può essere chiamata a riesaminare i fatti, accertandoli in luogo dei giudici di merito. Suo compito esclusivo è controllare "...sotto il profilo della correttezza giuridica

e della coerenza logico-formale le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento".

Quanto precede non esaurisce la motivazione della sentenza, che però nella parte residua riguarda un problema d'interesse non per il datore di lavoro, ma per i familiari dell'infortunato.

Nel caso in questione, infatti, gli eredi del lavoratore morto a causa dell'incidente "in itinere", avevano richiesto all'INAIL, in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento del danno biologico subito con la morte dell'infortunato. La Corte di Cassazione ha però ritenuto non accoglibile questa domanda, perché la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte costituisce non la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un altro ben diverso diritto, il diritto alla vita.

10) Accentramento degli adempimenti contributivi – Istruzioni operative dell'INPS – Ulteriori dettagli

Come noto, l'articolo 39 del decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008 ha abrogato il D.M. 30 ottobre 2002 con il quale si disciplinava, fra l'altro, l'accentramento della elaborazione dei libri paga e matricola, da richiedere, con motivata istanza, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. L'INPS, in considerazione di quanto previsto dal Ministero del lavoro, con circolare prot. n. 25/II/0017292 del 3 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, provvede direttamente al rilascio delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, secondo i principi civilistici (art. 1182 c.c.) fissati in tema di luogo dell'adempimento dell'obbligazione. La Direzione generale dell'INPS, con circolare n. 124 dell'11 dicembre 2009, ha fornito istruzioni operative per la gestione delle richieste di autorizzazione all'accentramento degli adempimenti contributivi.

Si provvede, qui di seguito, ad una ulteriore e maggiormente dettagliata illustrazione dei punti di maggior rilievo.

11) Posizione contributiva accentratrice

L'Istituto chiarisce che la posizione contributiva accentratrice è, di norma, identificata con:

- la sede legale dell'azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;
- la sede amministrativa, intesa come sede non coincidente con la sede legale, nella quale si svolgono le medesime attività sopra individuate;
- la sede operativa che possa identificarsi come il centro di maggiore interesse (può farsi riferimento, ad esempio, ai risultati economici conseguiti o alla missione aziendale).

La posizione contributiva accentratrice è, di norma, identificata con la matricola aziendale. Il provvedimento di accentramento può riguardare ambiti territoriali diversi (provinciale, regionale, interregionale e/o nazionale).

Definizione dell'unità locale

Si intende l'impianto operativo e/o amministrativo/ gestionale avente ubicazione diversa dalla sede principale o dalla sede legale, nella quale l'azienda esercita stabilmente la produzione di beni e/o la distribuzione dei medesimi ovvero la prestazione di servizi. La stessa unità locale deve inoltre essere dotata di autonomia di gestione e degli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità produttiva o di una sua fase intermedia (ad esempio: la filiale, la succursale, l'agenzia, l'ufficio di rappresentanza, lo stabilimento, il laboratorio, l'officina, il deposito, il magazzino, il negozio, ecc.). Restano invece esclusi i cosiddetti "cantieri temporanei di lavoro" (ad esempio, l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o le attività di installazione di impianti), per i quali intervengono specifici istituti contrattuali a tutela dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.

Condizioni per l'accentramento contributivo

Le diverse posizioni contributive aziendali, contraddistinte da matricole esistenti, o da assegnare devono necessariamente essere identificate dal medesimo codice fiscale e devono presentare, ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, *identità di classificazione* ai fini previdenziali ed assistenziali. Qualora, siano presenti presso una Sede INPS più posizioni aziendali in capo al medesimo datore di lavoro, contraddistinte da codici statistico-contributivi diversi, verrà concesso un unico provvedimento di accentrimento contributivo, con l'indicazione delle posizioni aziendali sulle quali sarà consentito il versamento di obbligazioni contributive omogenee.

Modalità di presentazione delle istanze

L'INPS ha predisposto un modulo (cod. SC46), reperibile nella sezione Modulistica del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), in attesa del completamento della procedura telematica delle istanze di accentrimento. Qualora il datore di lavoro dovesse chiedere l'autorizzazione all'accentrimento per più di cinque unità locali, dovrà utilizzare il modulo cod. SC47. L'efficacia del provvedimento di autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui viene richiesto. L'INPS precisa inoltre che i provvedimenti di autorizzazione all'accentrimento contributivo già emessi dalle D.P.L. territorialmente competenti restano validi. Si trascrive il testo della citata circolare.

Testo della circolare della Direzione generale dell'INPS n. 124 dell'11-12-2009.

Quadro normativo di riferimento.

L'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto, tra l'altro, l'introduzione del Libro Unico del lavoro (allegato 1 - omesso). In ragione delle finalità di semplificazione della norma stessa, al comma 10 del predetto articolo sono state soppresse alcune delle disposizioni normative che regolavano gli adempimenti formali richiesti nella gestione dei rapporti di lavoro. Con particolare riferimento alla lettera k) della norma sopra citata, è stata disposta l'abrogazione del D.M. 30 ottobre 2002, riguardante le "Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola". All'articolo 3 di tale decreto si dettavano le disposizioni in tema di accentrimento della elaborazione dei libri paga e matricola in forza delle quali era previsto, su istanza del datore di lavoro, la concessione di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio ispezioni del lavoro - competente per territorio. Tale facoltà ha trovato nel tempo un consistente utilizzo soprattutto da parte di imprese caratterizzate da assetti territoriali molto articolati che, attraverso le procedure di accentrimento, hanno potuto fruire di un sistema di rapporti con l'Inps molto più agevoli in quanto concentrati in un unico punto di contatto ovvero la sede accentratrice degli adempimenti contributivi. Poiché per effetto del nuovo quadro normativo viene meno la possibilità per le D.P.L. di continuare a concedere i suddetti provvedimenti di accentrimento, ai sensi dell'abrogato D.M. 30 ottobre 2002, l'Istituto, tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 prot. 25/II/0017292 (allegato 2 - omesso), a decorrere dal 1 gennaio 2009, provvede direttamente al rilascio delle autorizzazioni all'accentrimento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, secondo i principi civilistici fissati in tema di luogo dell'adempimento dell'obbligazione (art. 1182 c.c.).

Le richieste di accentramento contributivo ancora eventualmente giacenti presso le sedi dell'Istituto dovranno essere inviate con la massima sollecitudine alla Direzione Centrale Entrate, che ne curerà la definizione secondo le modalità appresso indicate.

Al riguardo si precisa che le istanze presentate dai datori di lavoro che operano con il sistema DM dovranno essere inoltrate all'Area Lavoratori Dipendenti – Obbligo Assicurativo – Imponibile Contributivo; per i datori di lavoro agricolo le predette richieste cartacee dovranno essere inoltrate al Coordinamento Agricoltura.

Si precisa, infine, che le richieste di accentramento cartacee presentate dalle aziende agricole dal 1 gennaio 2009 fino alla data di pubblicazione della presente circolare e ancora giacenti presso le sedi, dovranno essere inviate immediatamente dalle sedi stesse alla Direzione Centrale Entrate – Coordinamento Agricoltura - che provvederà alla gestione secondo le stesse modalità già indicate. In considerazione di quanto sopra esposto, con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per la gestione delle richieste di autorizzazione all'accentramento degli adempimenti contributivi e/o delle estensione di precedenti provvedimenti autorizzativi emessi.

1) Accentramento degli adempimenti contributivi.

Occorre preliminarmente osservare che la soppressione delle disposizioni che attribuivano alle D.P.L. la competenza ad emanare il provvedimento di accentramento contributivo non ha innovato nulla rispetto alle condizioni che fino ad ora hanno regolato le autorizzazioni all'accentramento stesso. Pertanto, per consentire la corretta formulazione delle istanze in esame, si riassumono di seguito le condizioni che devono ricorrere per il rilascio dei provvedimenti in trattazione.

1.1) Definizione della “posizione contributiva accentratrice”.

*Nell'ambito dell'articolazione aziendale, al fine di consentire una maggiore coincidenza delle scelte organizzative con quelle di una semplificazione nei rapporti con l'Istituto, **la posizione contributiva accentratrice**, cioè quella nella quale il datore di lavoro può essere autorizzato all'assolvimento degli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle sue dipendenze, di norma si identifica con:*

- ***la sede legale dell'azienda**, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;*
- ***la sede amministrativa**, intesa come sede non coincidente con quella legale, nella quale si svolgono le medesime attività individuate al punto precedente;*
- ***la sede operativa** che possa identificarsi come il centro di maggiore interesse (può farsi riferimento, ad esempio, ai risultati economici conseguiti o alla “mission” aziendale).*

La posizione contributiva accentratrice è, di norma, contraddistinta dalla matricola aziendale (per le aziende che operano con il sistema DM) e dal codice azienda - composto da codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo e codice fiscale - per le aziende agricole.

Per le aziende che operano con il sistema DM è possibile l'apertura di ulteriori posizioni aziendali rientranti nello stesso ambito territoriale, in relazione a particolari caratteristiche contributive.

1.2) Definizione di “Unità locale”.

*Ai fini dell'adempimento in trattazione, per “unità locale” si intende l'impianto operativo e/o amministrativo/gestionale avente ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale nella quale l'azienda esercita stabilmente la produzione di beni e/o la distribuzione degli stessi o la prestazione di servizi. La stessa unità locale dovrà essere dotata di autonomia di gestione e di tutti quegli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità produttiva o di una sua fase intermedia. Sono pertanto da ricomprendersi nella definizione di unità locale: **la filiale, la succursale, l'agenzia, l'ufficio di rappresentanza, lo stabilimento, il laboratorio, l'officina, il deposito, il magazzino, il negozio, ecc.***

Con particolare riferimento alle sedi secondarie dell'impresa, si rammenta quanto disciplinato in materia dall'articolo 2197 del codice civile, in forza del quale "L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa".

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità locale appena esaminata i cosiddetti "cantieri temporanei di lavoro" (si pensi, ad esempio, all'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o alle attività di installazione di impianti) per i quali intervengono specifici istituti contrattuali a tutela dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.

2) Requisiti per la presentazione delle domande di accentramento degli adempimenti contributivi per le aziende che operano con il sistema DM.

La richiesta di accentramento degli adempimenti contributivi ha come presupposto che le diverse posizioni contributive aziendali, contraddistinte da matricole già assegnate (corrispondenti alle unità che occupano lavoratori dipendenti), o da assegnare (in relazione all'espansione dell'attività aziendale ed in ossequio ai principi di competenza territoriale esistenti per ciascuna delle Direzioni dell'Istituto presenti sul territorio nazionale), soddisfino le seguenti condizioni:

- a) siano identificate dal medesimo codice fiscale;*
- b) presentino, ai sensi dell'articolo 49 legge n. 88/1989, identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.*

Si precisa altresì che, in relazione a specifiche esigenze contributive dell'azienda (esempio: personale di terra distinto dal personale iscritto al Fondo Volo), possono essere presenti presso una sede dell'Istituto anche più posizioni aziendali in capo al medesimo datore di lavoro, contraddistinte da codici statistico contributivi diversi. Ricorrendo tale ipotesi, sarà concesso un unico provvedimento di accentramento contributivo con l'indicazione delle posizioni aziendali sulle quali sarà consentito il versamento di obbligazioni contributive omogenee. Al riguardo si rammenta che tutti i datori di lavoro, destinatari o meno di un provvedimento di accentramento, sono obbligati a comunicare, con riferimento all'attività esercitata, eventuali variazioni della predetta attività, per effetto delle quali possa derivare o una diversa classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali (ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/1989) ovvero differenti obblighi contributivi.

3) Casi particolari.

In relazione a quanto precisato al precedente punto 2), si espongono di seguito alcune ipotesi maggiormente ricorrenti.

3.1) Datore di lavoro che esercita l'attività presso unità locali classificate ai fini previdenziali in settori diversi.

Può ricorrere l'ipotesi di un datore di lavoro esercente, nella stessa o nelle diverse unità locali denunciate al "Registro delle Imprese" presso le Camere di Commercio, un complesso di attività che, in quanto caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale, ai sensi del già citato articolo 49 della legge n. 88/1989, sono classificate in settori diversi. Ricorrendo tale fattispecie, il medesimo datore di lavoro, ferme restando per ciascun gruppo di unità locali le condizioni di cui al precedente punto 2), potrà ugualmente richiedere l'accentramento degli adempimenti contributivi, ottenendo distinti provvedimenti di autorizzazione riferiti ai diversi settori assegnati.

Rassegna previdenziale e contributiva a cura di **www.commercialistatelematico.com**

3.2) Datore di lavoro che subentra nella gestione di appalti di servizi.

Il settore degli appalti di servizi, in particolare per l'attività di pulizie, si caratterizza per frequenti modifiche soggettive delle imprese aggiudicatrici. In tale ipotesi, l'impresa che succede nell'appalto articolato su una pluralità di sedi territoriali, ferme restando le condizioni elencate al punto 2), potrà richiedere l'accentramento degli adempimenti contributivi in ragione del nuovo appalto.

3.3) Operazioni societarie.

Al fine di semplificare gli adempimenti previdenziali conseguenti ad operazioni societarie (es. fusione per incorporazione, cessione di ramo d'azienda, ecc.), analogamente a quanto previsto al punto precedente e ferme restando le condizioni elencate al punto 2), il datore di lavoro potrà richiedere l'accentramento degli adempimenti contributivi con la stessa decorrenza fissata dalla data di efficacia dell'operazione societaria stessa. Per quanto attiene alla posizione contributiva accentratrice, si precisa che potrà essere scelta una delle posizioni contributive sulla quale, anteriormente alla data dell'operazione societaria, venivano assolti gli obblighi contributivi. Identica possibilità viene riconosciuta al datore di lavoro che, per effetto dell'operazione di societizzazione, deve richiedere, sulla base delle disposizioni che regolano l'attribuzione delle matricole aziendali, l'apertura di una nuova posizione contributiva (l'ipotesi può ricorrere, ad esempio, nel caso di assegnazione di nuovo codice fiscale).

4) Provvedimento di accentramento degli adempimenti contributivi: ambito territoriale.

In via generale, il provvedimento di accentramento degli adempimenti contributivi può interessare ambiti territoriali diversi (provinciale, regionale, interregionale e/o nazionale), in relazione alla diversa articolazione caratterizzante l'attività del datore di lavoro che ha inoltrato l'istanza. In ogni caso, il datore di lavoro potrà comunicare, con le modalità appresso indicate, tutte le unità locali presso le quali sono in forza lavoratori dipendenti, specificando gli indirizzi nelle quali le unità locali risiedono.

5) Datori di lavoro agricolo. Peculiarità.

*Le aziende agricole, ai fini degli adempimenti contributivi, sono iscritte presso la sede competente per territorio di ubicazione dei fondi agricoli ovvero, nell'ipotesi di aziende operanti senza fondi, per territorio di ubicazione delle lavorazioni. A tal fine i datori di lavoro agricoli presentano il modello di denuncia aziendale ex articolo 5 del D.Lgs. n. 375/1993 indicando il codice azienda composto dal codice istat della provincia, codice istat del comune, progressivo e codice fiscale, così come previsto alla **circolare n. 88 del 11 luglio 2006**. Lo stesso codice azienda è utilizzato per l'assolvimento degli adempimenti contributivi presso la sede INPS competente. I datori di lavoro agricoli che intendono richiedere l'accentramento degli adempimenti contributivi dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:*

- *le aziende operanti su più fondi appartenenti a province diverse devono presentare un modello DA ad ogni sede competente e possono accentrare la posizione presso una delle sedi stesse individuata a loro scelta; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda della posizione accentratrice indicato nel modello D.A. relativo alla posizione scelta;*
- *le aziende operanti su più fondi, appartenenti a comuni diversi della stessa provincia, organizzati autonomamente (**circolare n. 55 del 4 marzo 1999**) e per i quali sono state presentate più denunce aziendali e la cui competenza territoriale appartiene a sedi diverse,*

- possono accentrare la posizione presso una delle sedi competenti individuata a loro scelta; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda della posizione accentratrice indicato nel modello D.A. relativo alla posizione scelta;*
- *le aziende operanti su fondi di più comuni della stessa provincia, organizzati come unico complesso (circolare n. 55 del 4 marzo 1999), per i quali è stata presentata un'unica denuncia aziendale e la cui competenza territoriale appartiene a una sede, non hanno necessità di accentrare la posizione; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel modello D.A.;*
 - *le aziende operanti senza fondi (cc.dd. senza terra) possono accentrare la posizione contributiva esclusivamente presso la sede competente per sede legale o amministrativa; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda della posizione accentratrice corrispondente al codice istat provincia e codice istat comune della sede legale o amministrativa.*

6) Efficacia dei provvedimenti di accentramento degli adempimenti contributivi.

L'efficacia del provvedimento di autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui viene richiesto.

7) Validità dei provvedimenti di autorizzazione all'accentramento disposti dalle Direzioni provinciali del lavoro.

L'abrogazione delle disposizioni in esame, in base alle quali le Direzioni Provinciali del Lavoro hanno provveduto, fino alla data del 3 dicembre 2008 (data di pubblicazione della circolare ministeriale di cui all'allegato 2), alla concessione dei provvedimenti di autorizzazione all'accentramento degli adempimenti contributivi, non comporta il venir meno della validità degli stessi. Ciò al fine di garantire ai datori di lavoro il mantenimento del sistema di rapporti con l'Istituto definitosi sulla base dei provvedimenti già emessi. I medesimi datori di lavoro, tenuto conto dei diversi ambiti di accentramento individuati al precedente punto 2), potranno richiedere un'estensione dell'autorizzazione rilasciata dalle D.P.L., in relazione alle modifiche intervenute nell'articolazione aziendale rispetto alle informazioni fornite a suo tempo in ragione delle quali era stato autorizzato il precedente provvedimento di accentramento.

8) Modalità di presentazione delle richieste di accentramento degli adempimenti contributivi.

*Ai fini della gestione delle richieste di accentramento, è stata realizzata una procedura web che consente la trasmissione telematica delle istanze in esame. Sono in corso di completamento le attività per l'imminente rilascio in produzione del predetto applicativo. Le specifiche tecniche e le istruzioni operative saranno fornite con apposito messaggio di prossima pubblicazione. Nelle more del rilascio in sperimentazione della predetta procedura, al fine di consentire ai datori di lavoro DM e ai datori di lavoro agricolo (direttamente o tramite gli intermediari abilitati alle operazioni contributive) di inoltrare già da subito le richieste di accentramento contributivo, sono stati predisposti due nuovi moduli che si allegano alla presente circolare (allegati 3, 4, 5 e 6 - omessi). I nuovi formulari sono rinvenibili nella sezione "Modulistica" presente nella home page del sito internet dell'Istituto (www.inps.it) e sono identificati con le sigle **SC46** (richiesta accentramento contributivo datore di lavoro DM) e **SC48** (richiesta accentramento contributivo datore di lavoro agricolo). I predetti moduli prevedono l'indicazione di un massimo di 5 unità locali per richiesta; qualora nell'ambito della stessa richiesta si dovesse rappresentare la necessità di comunicare un numero maggiore di unità locali da accentrare, sono stati realizzati due ulteriori formulari, aventi la sigla **SC47** (allegato accentramento datore di lavoro DM) e **SC49** (allegato accentramento datore di lavoro agricolo). I moduli, conformemente agli standards previsti dall'Istituto per la modulistica, sono stati realizzati in formato PDF; i campi sono editabili e consentono di inserire le informazioni aziendali necessarie per la gestione della richiesta.*

8.1) Invio delle richieste di accentramento contributivo.

L'invio delle richieste di accentramento contributivo potrà avvenire esclusivamente con modalità telematica. A tal fine, gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per "Aziende, Consulenti e Professionisti" e per "Associazioni di Categoria", dovranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio "Invio Moduli on-line" disponibile nella stessa sezione nella quale risiedono i formulari "SC46", "SC47", "SC48" e "SC49". Nella pagina "Servizi per modulistica on-line" è presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il formulario "Richiesta di accentramento degli adempimenti contributivi" che dovrà essere selezionato per la trasmissione dei file. I moduli potranno essere compilati on-line; potranno essere altresì allegati (se già scaricati in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoggia".

In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio.

9) Gestione delle richieste di accentramento contributivo

In questa prima fase, le richieste in argomento perverranno direttamente alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS (Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma), che ne curerà la gestione e l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi che verranno trasmessi ai richiedenti. Per quanto riguarda le richieste pervenute dai datori di lavoro DM, nelle more della pubblicazione della procedura indicata al precedente punto 8), una copia dei suddetti provvedimenti continuerà ad essere inviata anche alle sedi territoriali dell'Istituto competenti territorialmente in base alle matricole aziendali. Le stesse provvederanno ad aggiornare le informazioni riguardanti sia il "Tipo Azienda" ("A1", "B1", ecc.) sia l'eventuale modifica dello "Stato azienda" ("Attiva", "Cessata", ecc.) delle unità locali provviste di matricola In merito, invece, alle richieste pervenute dai datori di lavoro agricoli, una copia del provvedimento autorizzativo verrà inviata anche alle sedi competenti individuate dal codice azienda in attesa del rilascio di una funzione di visualizzazione dei provvedimenti citati all'interno della procedura delle denunce aziendali.

12. INAIL – Autoliquidazione 2009-2010 – Comunicazione del Tasso di premio applicabile dal 2010

Ai sensi dell'art. 23 delle Modalità di applicazione delle nuove Tariffe dei premi, approvate con D.M. 12 dicembre 2000, l'INAIL, entro il 31 dicembre 2009, provvede a trasmettere ai datori di lavoro un "kit" contenente:

- il mod. 20SM, sul quale è riportato il tasso di premio applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
- le indicazioni per la lettura del modulo e per il calcolo del tasso specifico aziendale.

Qualora il suddetto modulo non dovesse pervenire, le Aziende interessate potranno richiederne copia all'INAIL. Inoltre le aziende dovrebbero aver ricevuto le Basi di calcolo del premio dovuto a titolo di saldo per l'anno 2009 ed anticipo per l'anno 2010 unitamente ai modelli 1031 e 1131 con relative istruzioni. Si riassumono qui di seguito i contenuti del mod. 20SM.

GESTIONE: la gestione nella quale è stata inquadrata l'attività assicurata.

TASSO AL: data di decorrenza del nuovo tasso applicabile.

MEDIO: tasso medio di tariffa.

APPLICABILE: è il tasso applicabile comprensivo delle oscillazioni.

CODICE DI OSCILLAZIONE: è espresso con uno dei seguenti valori:

1. **CODICE 1:** evidenza che non è stata applicata alcuna oscillazione in quanto il periodo di osservazione è insufficiente.
2. **CODICE 2:** applicata oscillazione solo per igiene e prevenzione per il primo biennio di attività.
3. **CODICE 3:** è stato effettuato il calcolo per la determinazione della oscillazione.

QUADRO A – Classificazione alla data di elaborazione

È esposta la classificazione della posizione assicurativa territoriale (voci e incidenze), oggetto del provvedimento notificato, alla data di elaborazione del tasso specifico aziendale. La voce riportata fa riferimento alla nomenclatura prevista dalla nuova tariffa in vigore dal 1° gennaio 2000 per la gestione in cui è stata inquadrata l'azienda. Per i soggetti autonomi, per i quali i premi sono da determinarsi ai sensi del decreto ministeriale, è altresì indicata la classe di rischio.

QUADRO B – Classificazione per il periodo di osservazione

Sono riportati tutti i periodi classificativi della posizione assicurativa territoriale (e di eventuali altre posizioni ad essa riconducibili per una valutazione unitaria dell'andamento infortunistico aziendale) che ricadono nel periodo di osservazione (triennio 2006-2007-2008) considerato per il calcolo del tasso specifico aziendale. Per ogni periodo sono riportati:

- il numero della posizione assicurativa territoriale ed il codice amministrativo della Sede INAIL competente;
- il periodo di validità della classificazione;
- le voci di tariffa e le eventuali incidenze (fino alla settima voce; la sommatoria delle incidenze di eventuali altre voci viene riportata nel campo "altre"). Le voci sono esposte secondo il nomenclatore previsto dalla tariffa dei premi in vigore nel periodo indicato;
- il tasso medio di tariffa riferito alle voci di cui al punto precedente;
- le retribuzioni corrisposte nel periodo, con un indicatore che, alternativamente, può essere:

S = indica che i dati riportati sono stati considerati per il calcolo del tasso specifico aziendale in quanto il rischio assicurato nel periodo di osservazione non ha subito modificazioni rispetto alla classificazione esposta nel quadro A, ovvero, diversificano le sole incidenze ma entro i limiti del 50% del proprio valore. La condizione vale anche quando la voce esposta nel quadro B è diversa da quella indicata nel quadro A e tale apparente discrasia è imputabile esclusivamente alla adozione di diverso nomenclatore nella nuova tariffa di riferimento, pur identificando la medesima attività;

N = evidenzia che il periodo non è stato considerato per il calcolo del tasso specifico aziendale in quanto non risponde alle condizioni di cui al punto precedente.

QUADRO C – Eventi definiti

Vengono elencati gli eventi lesivi verificatisi nel periodo di osservazione contrassegnati nel quadro B con l'indicatore "S", i cui oneri sono stati considerati per il calcolo del tasso specifico aziendale. *Non sono riportati gli eventi riguardanti gli apprendisti, i dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro con esenzione pari al 100% e gli infortuni in itinere.* Per ogni evento sono evidenziati i seguenti dati:

- numero caso;
- la data dell'evento;
- il nominativo dell'assicurato;
- le conseguenze dell'evento espresse con uno dei seguenti indicatori:

T - con oneri per l'indennità di temporanea;

P - l'evento ha originato la costituzione di una rendita diretta;

M - l'evento ha originato la costituzione di una rendita a superstiti.

Il codice T può coesistere con il codice P o M nell'ipotesi di rendita diretta o caso mortale preceduto da temporanea;

- il numero dei giorni indennizzati per inabilità temporanea;
- l'importo corrisposto a titolo di indennità temporanea;
- la retribuzione giornaliera dell'assicurato;
- la retribuzione annua dell'assicurato assunta come base per la liquidazione della rendita (mediata entro il limite minimale e massimale stabiliti con decreto ministeriale), indicata solo per i casi di rendita diretta o per i casi mortali;

- il grado iniziale di inabilità permanente che ha determinato la costituzione della rendita diretta o l'erogazione dell'indennizzo in capitale (I);
- il grado di inabilità conseguente dall'ultimo infortunio, esposto solo se l'assicurato era già titolare di una rendita diretta per un precedente evento lesivo (U).

Se il nominativo del lavoratore infortunato è seguito dal segno ([) significa che sussiste una menomazione permanente dal 6 al 15%, che ha dato origine a un indennizzo in capitale secondo la disciplina a tutela del danno biologico. Per motivi di spazio nel modello compaiono non più di 7 eventi lesivi; la lista completa può essere richiesta alla competente Sede territoriale dell'Istituto. Si rammenta che ai sensi dell'art. 22 comma 3 e dell'art. 9 delle Modalità tariffarie, non rientrano:

1. gli oneri derivanti da **infortuni in itinere**, poiché già ricompresi negli oneri indiretti con apposita percentuale di caricamento;
2. gli **importi recuperati** dall'Istituto a seguito di azione di surroga o regresso nei confronti del datore di lavoro.

Qualora si riscontrasse la presenza di tali somme fra gli oneri del triennio è *possibile inoltrare ricorso alla competente sede INAIL entro 30 gg. dalla "piena conoscenza" del mod. 20SM* mediante consegna diretta, con rilascio di ricevuta da parte della sede INAIL, o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o notifica ai sensi degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile. In tal caso l'azienda potrà applicare il tasso precedente a tale provvedimento ovvero, in caso di prima applicazione delle tariffe, il tasso medio nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 45 del T.U. n. 1124/1965.

QUADRO D – Dati di sintesi per ogni anno del periodo di osservazione

In tale quadro vengono riportati, per ciascun anno del periodo di osservazione, il numero delle temporanee, delle rendite e dei casi mortali oltre ai dati di sintesi di cui ai quadri B e C, sulla base di parametri statistico-attuariali elaborati annualmente. A decorrere dal 25 luglio 2000 gli oneri relativi alle inabilità permanenti sono determinati sulla base del D.M. 12 luglio 2000.

- *Oneri T:* è la somma degli oneri di temporanea per tutti gli eventi verificatisi nello stesso anno comprensivi delle spese sanitarie e contrassegnati dall'indicatore "T".
- *Oneri P/M:* è la somma degli oneri per tutti gli eventi verificatisi nell'anno contraddistinti dagli indicatori "P o M" (comprensivi dell'eventuale assegno di accompagnamento o funerario).
- *Oneri per caso mortale:* sono contrassegnati dall'indicatore "M" e comprendono l'assegno funerario.

L'indicatore (R) a fianco del nominativo dell'infortunato segnala la presenza di una azione di rivalsa, le cui somme recuperate dall'INAIL sono state sottratte dagli oneri, fino a concorrenza di quanto caricato per l'infortunio stesso.

- *Riserva sinistri:* la riserva sinistri è calcolata per ciascun periodo classificativo in quanto strettamente connessa all'importo delle retribuzioni ed al tasso teorico.
- *Retribuzioni assicurate (retrib. assic.):* si ottengono sommando le retribuzioni erogate nei vari periodi ricadenti nello stesso anno, contraddistinti dall'indicatore "S" (quadro B).
- *Retribuzioni medie (Retrib. media):* si ottiene moltiplicando per trecento la retribuzione media giornaliera relativa al grande gruppo che comprende la lavorazione assicurata, riferita allo stesso anno.
- *Retribuzioni infortuni (Retrib. Infort.):* si ottiene moltiplicando per trecento la sommatoria delle retribuzioni giornaliere di tutti gli eventi dell'anno liquidati in temporanea (codice T) e dividendo il risultato per il numero degli eventi considerati.
- *Lavoratori/anno (lav/anno):* è dato dal rapporto fra le retribuzioni assicurate e la retribuzione media o le retribuzioni infortuni, a seconda che il numero degli eventi, verificatisi nell'anno e liquidati in temporanea sia minore di 10 o maggiore di 9.

- *Tasso specifico aziendale* (Tas. spec.): è dato dal rapporto degli oneri totali dell'anno e le retribuzioni corrisposte, moltiplicando il risultato per mille e maggiorandolo del tasso di caricamento additivo.

Determinazione del tasso applicabile sulla base dei dati del periodo di osservazione

Sono riepilogati i dati concernenti il tasso nel triennio.

- *Tasso specifico aziendale*: è dato dal rapporto tra gli oneri totali e le retribuzioni corrisposte moltiplicato per mille e maggiorato dei coefficienti di caricamento stabiliti annualmente dall'INAIL.
- *Oscillazione 1, 2, totale*: sono indicati i punti di oscillazione, in aumento o diminuzione, del tasso medio di tariffa.
- *Tasso applicabile*: è dato dal tasso medio +/- le suddette oscillazioni.

Riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2010

Le aziende che intendano assumere, quale base di calcolo della rata anticipata di premio per l'anno 2010, un monte retributivo presunto inferiore al complesso delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2009, devono darne motivata comunicazione alla competente Sede dell'INAIL entro il **16 febbraio 2010**. La motivazione può essere fondata sulla previsione di: riduzione del personale occupato, cessazione di alcune attività aziendali, sospensione di lavoratori dal servizio con intervento della Cassa integrazione guadagni, ecc.. Particolare cura deve essere posta nel motivare con idonee ed oggettive ragioni la previsione di ridimensionamento dell'imponibile al fine di consentire una corretta valutazione da parte dell'INAIL. Ovviamente, in mancanza di una tempestiva comunicazione all'INAIL sulle presunte riduzioni salariali, il premio anticipato per l'anno 2010 dovrà essere determinato sull'ammontare delle retribuzioni pagate nel 2009.

Oscillazione in riduzione

L'art. 24 delle Modalità tariffarie prevede un'ulteriore oscillazione per prevenzione dopo il primo biennio di attività a riduzione del tasso di premio in misura fissa a fronte di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (vedi l'e-book disponibile sul sito de "**IL COMMERCIALISTATELEMATICO**"). Le aziende interessate possono inoltrare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno utilizzando il mod. OT/24-MAT, reperibile sul sito dell'Istituto www.inail.it, nella sezione modulistica.

Si segnala che sul sito internet dell'INAIL sono scaricabili:

- un opuscolo illustrativo dei dati contenuti nel mod. 20SM e delle modalità di calcolo;
- le tabelle con i parametri utili per il calcolo del tasso applicato;
- le domande per la riduzione del tasso medio di tariffa.

Infine, presso le sedi dell'Istituto sono disponibili le liste:

- degli ulteriori eventi non evidenziati nel quadro C;
- degli ulteriori periodi classificativi non evidenziabili nel quadro B;
- degli eventi infortunistici avvenuti dal 25 luglio 2000 per i quali l'Istituto ha dato luogo alla liquidazione in capitale.

Rassegna previdenziale e contributiva a cura di Commercialista telematico

www.commercialistatelematico.com

13. IRPEF – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta – Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 284 del 15 dicembre 2009, ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta ex articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 168/2009 per i contribuenti che hanno versato l'acconto Irpef di novembre, anziché usufruire della misura ridotta (dal 99% al 79%). Le aziende possono compensare i maggiori importi a credito già in occasione dei prossimi versamenti tramite il nuovo codice tributo **4035** denominato «Irpef – Utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 2, D.L. n. 168/2009».

Si trascrive il testo della citata risoluzione.

Testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate 15-12-2009, n. 284.

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, prevede che il versamento di venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Il successivo comma 2, prevede, inoltre, che ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto, senza avvalersi del differimento di cui al comma 1, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d'imposta, si istituisce il seguente codice tributo:

«4035» denominato «Irpef - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 2, D.L. n. 168/2009».

In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a credito compensati», con l'indicazione, quale «anno di riferimento», dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma «AAAA».

14. Collocamento Obbligatorio – Centralinisti non vedenti – Adeguamento delle sanzioni amministrative dal 4-9-2009 – Decreto del Ministro del Lavoro

Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro del 24 luglio 2009, avente per oggetto “*Adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113*”. Il provvedimento, entrato in vigore dal 4 settembre 2009, provvede alla rivalutazione triennale degli importi delle sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme in materia di collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti stabilita dalla legge n. 113/1985.

Si trascrive qui di seguito il testo del Decreto.

Testo del Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 24-7-2009.

IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10, ultimo comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ivi previste sono adeguati ogni tre anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1989 e successivi decreti direttoriali di adeguamento, nonché da ultimo il decreto direttoriale del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica prot. n. 4136 del 19 giugno 2009 da cui risulta che nel periodo maggio 2006 - maggio 2009 la variazione dell'indice del costo della vita è stata pari a + 5,7 %;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 28 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 112,14 ad euro 118,53 e da euro 2.242,31 a 2.370,12.

2. Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ed euro 94,79.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20-8-2009).

15. Nuovi Stati membri della UE – Libera circolazione dei cittadini della Romania e della Bulgaria – Ulteriore proroga del regime transitorio – Istruzioni ministeriali

Come noto, a seguito dell'ingresso della Romania e della Bulgaria nell'Unione Europea dal 1° gennaio 2007 - ai sensi del Trattato di adesione di Bulgaria e Romania dell'aprile 2005 - a partire dal 1° gennaio 2007, ai cittadini neocomunitari bulgari e rumeni non si applicano più le limitazioni del D.Lgs. n. 286/1998, ma trova applicazione la normativa contenuta nel D.P.R. n. 54/2002 e successive modifiche (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea). Il Ministero del lavoro e il Ministero dell'interno, con circolare n. 7881 del 3 dicembre 2009, hanno confermato anche per il 2010 il regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari.

Restano valide le disposizioni impartite dalle circolari congiunte del Ministero dell'interno e del Ministero della solidarietà sociale n. 2 del 28 dicembre 2006, n. 3 del 3 gennaio 2007 e n. 1 del 4 gennaio 2008 per alcuni settori (in materia di accesso al lavoro subordinato) e per specifiche professionalità. Pertanto:

- i cittadini romeni e bulgari, al pari di qualsiasi altro cittadino comunitario, possono entrare in Italia e soggiornarvi, oltre i tre mesi, per motivi di lavoro subordinato, con il solo vincolo dell'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza (secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, in tale caso, non è più richiesto il rilascio della "Carta di soggiorno per cittadini UE").
- Per dirigenti, personale altamente qualificato, lavoratori stagionali e lavoratori di alcuni specifici settori (agricolo, turistico alberghiero, edilizio, metalmeccanico, lavoro domestico e di assistenza alla persona), l'assunzione non è soggetta ai limiti delle "quote di ingresso" né all'obbligo della stipula del "contratto di soggiorno", ma unicamente agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro (in particolare, alla comunicazione preventiva al competente Centro per l'Impiego).
- Per tutti i settori diversi da quelli suddetti (c.d. settori "non liberalizzati"), invece, l'assunzione di lavoratori bulgari o romeni richiede, anche per il 2010, il preventivo nulla osta del competente Sportello Unico per l'Immigrazione, mediante una procedura

semplificata che prevede l'invio da parte del datore di lavoro, con raccomandata a/r, dell'apposita modulistica disponibile sui siti web del Ministero dell'interno (www.interno.it) e del Ministero della solidarietà sociale (www.solidarietasociale.gov.it).

Si trascrive qui di seguito il testo della citata circolare.

Testo della circolare del Ministero del lavoro e del Ministero dell'interno n. 7881 del 3-12-2009.

Con riferimento alla tematica relativa all'ingresso in Italia per lavoro subordinato dei cittadini romeni e bulgari, si comunica che il Governo Italiano ha deciso di mantenere immutato, anche per l'anno 2010, il regime transitorio già adottato negli anni 2007, 2008 e 2009, prima di liberalizzare l'accesso al mercato del lavoro italiano. Tale regime transitorio, analogamente a quanto previsto negli anni precedenti, non si applicherà per i seguenti settori:

- *Agricoltura e turismo alberghiero;*
- *Lavoro domestico e di assistenza alla persona;*
- *Edilizio;*
- *Metalmeccanico;*
- *Dirigenziale ed alimentare qualificato;*
- *Lavoro stagionale;*

Per tali settori sarà previsto un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno mentre per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avverrà attraverso la presentazione di richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

16. Tutela della Privacy – Adozione di misure tecniche-organizzative– Amministratore di sistema – Precisazioni del Garante.

Come noto, in data 15 dicembre 2009 è entrato in vigore il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 27 novembre 2008 recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, come modificato dal Provvedimento 25 giugno 2009.

Con l'espressione “amministratori di sistema”, il Garante si riferisce a quelle figure professionali chiamate a gestire e a mantenere impianti di elaborazione o sue componenti, ad amministrare reti e apparati di sicurezza, nonché sistemi software complessi. I principali adempimenti introdotti dal Provvedimento in esame riguardano:

- la valutazione delle caratteristiche soggettive imposta al titolare al fine dell'attribuzione delle funzioni in questione, che, sia nell'ambito della nomina a responsabile, sia nel quadro dell'individuazione quale incaricato, dovranno essere svolte da soggetti idonei a garantire il “pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza”;
- l'individualità della designazione;
- la tenuta di un elenco aggiornato degli amministratori di sistema;
- la registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema.

I problemi più complessi e delicati riguardano l'ambito di applicazione soggettivo delle nuove prescrizioni. L'operatività degli adempimenti è esclusa (punto 4 delle Premesse) in relazione ai trattamenti “effettuati ...a fini amministrativo-contabili”, già oggetto delle recenti misure di semplificazione di cui all'art. 29, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 27 novembre 2008 (in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008). Su tale quadro normativo si inserisce il Comunicato stampa, diffuso dal Garante il 10 dicembre scorso e che fornisce alcune precisazioni in ordine agli adempimenti imposti dal Provvedimento. Pare opportuno richiamare tali precisazioni, mosse, dichiaratamente, dall'intento di evitare alle aziende, soprattutto di piccole dimensioni,

“immotivati aggravati economici”, sebbene siano contenute in un atto privo di qualsivoglia rilievo giuridico e, dunque, inidoneo a eventualmente modificare disposizioni di carattere normativo. Più in particolare, i chiarimenti per tale via forniti riguardano, da un lato, l’individuazione dell’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni sugli amministratori di sistema e, dall’altro, le modalità tecniche di adeguamento, avuto specifico riguardo alla registrazione degli accessi. Le conclusioni espresse in relazione al primo punto, escludendo l’applicazione delle nuove disposizioni in relazione a “soggetti ... dotati di sistemi informatici di modesta entità e comunque non particolarmente complessi”, parrebbero assegnare rilievo determinante ad aspetti di carattere dimensionale e organizzativo, senza, peraltro, fornire i criteri oggettivi utili ad orientarne la relativa valutazione.

Ulteriori indicazioni si riferiscono ai profili - più strettamente tecnici - connessi, in particolare, a quello che rappresenta l’adempimento sul quale si è polarizzata l’attenzione degli operatori, in ragione, soprattutto, delle implicazioni che ne derivano sia sul piano economico che sul piano organizzativo, e, cioè, la registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema (access log). Sul punto, il Garante rammenta, in alternativa all’impiego di prodotti commerciali o di apparati più sofisticati, “soluzioni a basso costo, validamente proposte e disponibili in rete (per esempio basate su software gratuito, anche con licenze di tipo open source)”. Si riporta il testo del citato comunicato stampa.

Testo del comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 10-12-2009.

In vista della scadenza del 15 dicembre, termine entro il quale imprese e altri soggetti interessati devono adeguarsi alle prescrizioni impartite a suo tempo in materia di amministratori di sistema, l’Autorità per la protezione dei dati personali ritiene opportuno precisare alcuni aspetti, anche allo scopo di evitare ingiustificati oneri per le aziende.

*L’Autorità, nel rilevare il generale impegno da parte delle imprese ad adempiere alle prescrizioni impartite con il provvedimento del **27 novembre 2008**, ha infatti constatato che informazioni imprecise o anche talune azioni promozionali da parte di consulenti rischiano di disorientare alcune aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, esponendole a immotivati aggravati economici. L’Autorità intende dunque ribadire quanto segue:*

- le prescrizioni riguardano solo quei soggetti che, nel trattare i dati personali con strumenti informatici, devono ricorrere o abbiano fatto ricorso alla figura professionale dell’amministratore di sistema o a una figura equivalente.

- le prescrizioni non si applicano, invece, a quei soggetti anche di natura associativa che, generalmente dotati di sistemi informatici di modesta e limitata entità e comunque non particolarmente complessi, possano fare a meno di una figura professionale specificamente dedicata alla amministrazione dei sistemi o comunque abbiano ritenuto di non farvi ricorso.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti tecnici del provvedimento (in particolare, la conservazione dei log degli accessi effettuati dagli amministratori di sistema), il Garante ricorda come l’adeguamento possa avvenire anche con soluzioni a basso costo, validamente proposte e disponibili in rete (per esempio basate su software gratuito, anche con licenze di tipo open source), che possono costituire valide alternative all’impiego di prodotti commerciali o di apparati più sofisticati.

17) Festività del 1° e del 6 gennaio 2010

Le giornate del 1° gennaio («Primo giorno dell’anno») e del 6 gennaio («Giorno dell’Epifania») sono considerate festività infrasettimanali dall’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e dall’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 (che le definisce rispettivamente «Maria Santissima Madre di Dio» e «Epifania del Signore»). Le norme da osservare in occasione delle predette giornate festive sono contenute nella citata Legge n. 260/1949, nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90, e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

In questa sede, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti punti.

FESTIVITÀ GODUTE

Per le festività godute (non lavorate) deve essere in linea di massima corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale. Per le festività non coincidenti con la domenica nessun compenso supplementare è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, essendo la festività non coincidente con la domenica già compresa nello stipendio mensile.

FESTIVITÀ NON GODUTE

Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell'azienda, per i lavoratori:

— ad orario ridotto, nel senso che lavorano comunque una parte della settimana;

— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori con retribuzione non mensilizzata sospesi da non più di due settimane. Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell'azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:

— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;

— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito. Le ore relative alle festività infrasettimanali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare dei suddetti assegni per l'intero periodo di paga.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta IRPEF, unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

Note

(1) Il Decreto 19 novembre 2009 è stato emanato dal Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica di concerto con: il Capo Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione; il Direttore Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; il Direttore dell'Agenzia delle Entrate; il Direttore Generale dell'INPS; il Direttore Generale dell'INAIL.

(2) Secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 12 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, ricevuta l'autorizzazione della competente Sede dell'INPS, i datori di lavoro sono tenuti ad anticipare il trattamento economico di integrazione salariale ai lavoratori aventi diritto, nei limiti temporali e nel numero massimo delle ore autorizzate con il provvedimento

di concessione; gli importi anticipati a titolo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria vengono poi conguagliati dall'azienda con i contributi da versare all'Istituto mediante la denuncia mensile di Mod. DM10.

Massimo Pipino

4 gennaio 2010

